



COMUNE DI TIVOLI

COMUNE DI TIVOLI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

1818
ORD. N. 817 DEL 02 DIC. 2016 PROT.GENERALE 6244
PROTOCOLLO COMANDO NR. 24488 DEL 01 DICEMBRE 2016

IL SINDACO

PRESO ATTO

- delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini che manifestano grande apprensione e contrarietà per la presenza nelle strade del territorio comunale in genere e nelle vie del centro abitato di cavalli che, spesso, costituiscono causa di inconvenienti igienici e di pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;
- che si sono verificati più episodi, nel corso dei quali cavalli, sciolti e/o in branco, alla ricerca di cibo, hanno invaso il centro abitato o la sede stradale, creando disturbo e pericolo per i cittadini, degli automobilisti e danni alle aree pubbliche e di proprietà;
- che numerosi cittadini si sono dichiarati spaventati dalla natura inselvatichita degli animali o colpiti dai danni arrecati alle loro colture;

ATTESO che, nelle predette circostanze, alcune delle strade e le loro vie adiacenti quali, in particolare, la via Quintilio Varo, la Strada di Marcellina, la via Maria SS. Di Quintiliolo, via Campolimpido, via Favale, via Casal Bellini, via Collenocello, via Tiburtina Valeria, via di Pomata, la Strada San Gregorio da Sassola sono interessate da un notevole transito di autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, che subiscono un significativo rallentamento a causa della presenza dei cavalli sulla sede stradale;

RILEVATO che la normativa settoriale prevede:

- l'anagrafe equina istituita dalla legge nr. 200 del 1 agosto 2003 e successivamente regolamentata dai D.M. 5 maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero della Salute ed ha le seguenti finalità:
 - a. Tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e finalità della rete epidemiosorveglianza);
 - b. Tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
 - c. Fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto,
 - d. Assicurare la regolarità delle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
 - e. Prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato;
- il D.M. 05/05/2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8 legge 1 agosto 2003, n. 200);
- Le norme emanate dal Ministero della Salute per la sanità degli equidi;

CONSIDERATO che:





COMUNE DI TIVOLI

pagina nr. due

COMUNE DI TIVOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- le suddette norme impongono l'identificazione degli equidi mediante "passaporto" e microchip impiantato nel collo dell'animale da parte dei veterinari, di associazioni accreditate presso la BDE (Banca Dati Equina) o da parte, per i cavalli non iscritti ai libri genealogici di razza (ad esempio per i cavalli "da carne") ad opera di struttura accreditata individuata nell'Associazione Italiana Allevatori, per mezzo delle sue strutture provinciali;
- alcuni equidi non sono dotati dei documenti/strumenti di identificazione di cui in premessa e, quindi, in caso di danni alle persone e/o alle cose, non è possibile ricondurre ad alcun soggetto fisico o giuridico;
- il danneggiamento, l'introduzione di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono reati (artt. 635 e 636 C.P.) così come illeciti sono l'omessa custodia ed il malgoverno di animali (art. 672 C.P.), per cui occorre fra rientrare tale situazione in un ambito di legalità;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di adottare provvedimento avente carattere regolamentare o normativo che contenga altresì una disciplina generale ad efficacia indeterminata e permanente e che si rivolga alla pluralità indifferenziata degli utenti della strada;

RITENUTO opportuno agevolare la fluidità del traffico veicolare e nel contempo tutelare l'incolumità dei cittadini e la pubblica sicurezza e consentire una migliore fruibilità e vivibilità dei luoghi, favorendo altresì il decoro urbano a beneficio dell'intera comunità;

VISTI:

- gli articoli 7, 15 e 184 del Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 23 maggio 2008, n. 9, recante "*Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza*" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare: il comma 1°, che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica; e il comma 4°, che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008, nel quale si precisa che per l'incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; e l'art. 2 a norma del quale (lett. b) "*il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana*" e (lett. d) "*il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità pubblica o che alterano il decoro urbano*";
- il Testo Unico degli Enti Locali d.lgs. nr. 267/2000;

al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica,

O R D I N A

a tutti i cittadini residenti e/o dimoranti nel Comune di Tivoli il divieto:





COMUNE DI TIVOLI

pagina nr. tre

COMUNE DI TIVOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

1. di condurre a pascolare equini lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche;
2. di lasciare sciolti nelle private proprietà dei possessori/proprietari, equini che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, nei casi in cui la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o folta siepe e/o gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne. I cavalli al pascolo devono essere guidati e custoditi da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti;
3. di lasciare senza custodia animali di razza equina lungo le vie pubbliche o di uso pubblico;
4. e vieta il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P..

DISPONE

- che chiunque rinvenga nei propri fondi equidi o altri animali da soma ha l'obbligo di darne segnalazione alla Polizia Locale che, se del caso, attiva la procedura di cui trattasi.
- che il Servizio Veterinario dell'ASL ROMA 5 dovrà espletare ogni azione che la legge gli affida in termini di controllo sanitario ed adempimenti conseguenti, nei tempi più brevi possibili, collaborando strettamente con il Comune di Tivoli e le altre istituzioni;
- che in base ai compiti istituzionali, l'AZIENDA SANITARIA ROMA 5, il CORPO FORESTALE DELLO STATO, l'ARMA DEI CARABINIERI svolgeranno opera di prevenzione e controllo sistematico degli animali degli allevatori, al fine di arginare ed evitare il ripetersi in futuro di tali situazioni di danneggiamento e di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

AVVISA

che l'inottemperanza alle prescrizioni e divieti verrà sanzionata come segue:

- a) gli equini sorpresi, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 L. n. 689/1981 e trattenuti in custodia presso ente/soggetto idoneo individuato dal Comune di Tivoli per un massimo di 30 (trenta) giorni fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ovvero entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla cattura, termine ultimo entro il quale è possibile rivendicarne la proprietà degli stessi da parte di chi ne abbia titolo, fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o privato. Il proprietario è soggetto al pagamento immediato a titolo di recupero forfettario delle spese di € 10,00 (dieci/00) ovvero altra maggiore o minor somma derivante dall'affidamento, oltre le spese di trasporto;
- b) il Comune provvederà a darne adeguata pubblicità mediante idoneo avviso pubblico all'Albo Pretorio on line o altri luoghi pubblici per quanti abbiano interesse a rivendicarne la proprietà;
- c) i cavalli che non fossero adottati o che nessun proprietario ne rivendichi la proprietà, trascorso il termine di cui sopra, saranno destinati a quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) che la violazione dei suddetti divieti, ai sensi e a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra il minimo di € 25,00 (venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).





COMUNE DI TIVOLI

pagina nr. quattro

COMUNE DI TIVOLI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AVVISA ALTRESÌ

che la Polizia Locale di Tivoli interverrà alle operazioni provvedendo congiuntamente alle Forze dell'Ordine ed al Servizio Veterinario dell'ASL ROMA 5:

- all'individuazione di un recinto o ricovero temporaneo previamente individuato a cura dell'ufficio amministrativo del Comune di Tivoli - Ufficio Ambiente
- oppure a recintare con mezzi idonei l'area dove i cavalli sono stati rinvenuti, nelle more dell'arrivo della ditta autorizzata. La recinzione temporanea sarà effettuata a carico del Comune di Tivoli, tramite proprio personale e/o volontari.

SANZIONI ACCESSORIE

Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente provvedimento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzativo espresso o implicito, nei casi normati dal d.lgs. 13.7.1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

- a. Recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento attinenti la disciplina dell'attività specifica;
- b. Mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione.

Gli organi addetti al controllo potranno procedere al sequestro amministrativo e/o cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle Guardie Ambientali Volontarie, facenti parte degli organismi regolarmente conosciuti.

AVVERTE

che, vista l'urgenza la presente ordinanza ha efficacia e validità immediata ed essendo disposta in favore della collettività non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza venga, previa comunicazione all'UTG – **PREFETTURA DI ROMA**, affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web comunale e trasmessa per quanto di competenza a:

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 – AREA DIPARTIMENTALE SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA** - - Via Tenuta del Cavaliere, 1 – Guidonia M. (RM);
- **POLIZIA DI STATO – TIVOLI;**
- **LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO COMPAGNIA DI TIVOLI;**
- **COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA – TIVOLI;**
- **POLIZIA LOCALE DI TIVOLI;**
- **SETTORE VI – UFFICIO AMBIENTE.**





COMUNE DI TIVOLI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI TIVOLI

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il T.A.R. del Lazio entro 60 giorni (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO

GIUSEPPE PROIETTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto _____, messo di notificazione del Comune di Tivoli, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente ordinanza dal ___/___/2016 al ___/___/2016.

Tivoli, li
